

AMBIENTE & SICUREZZA

Aggiornamento giuridico, normativa tecnica e applicazioni

REATI AMBIENTALI
Inasprite le pene

DURC
Da oggi anche on line

ATTREZZATURE
Consigli utili
per gestirle al meglio

**MANCATA
FORMAZIONE**
La Cassazione assolve
il datore di lavoro

SISTRI
Verso quale riforma

SOSTENIBILITÀ
Un nuovo approccio
per le imprese

AS
www.ambientesicurezzaweb.it

12

1° luglio 2015



Un documento del CPT di Padova chiarisce gli aspetti più controversi

Verifiche delle attrezzature di lavoro indicazioni per una corretta gestione

di Mario Gallo, Professore a contratto di diritto del lavoro nell'Università degli Studi
di Cassino e del Lazio meridionale

e Donato Chiffi, Direttore del Comitato paritetico territoriale per l'edilizia della provincia di Padova

Nel complesso panorama degli adempimenti gestionali a carico del datore di lavoro disegnato dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, un capitolo molto delicato è quello delle verifiche obbligatorie delle attrezzature di lavoro; si tratta, com'è noto, di un articolato regime che prevede controlli di natura *pubblicistica* che il legislatore ha stabilito per quelle attrezzature ritenute a maggior rischio per gli infortuni sul lavoro e riportate nell'Allegato VII del predetto decreto come, per esempio, gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg. non azionati a mano, i carrelli semoventi a braccio telescopico, i generatori di vapor d'acqua e le scale aeree a inclinazione variabile.

ADEMPIMENTI - DATORE DI LAVORO - VERIFICHE OBBLIGATORIE

Questa disciplina, purtroppo, non riesce a trovare una stabilità per effetto delle continue modifiche apportate nel corso degli anni che, in alcuni casi, hanno contribuito ad ampliare diverse zone d'ombra già esistenti e, addirittura, ne hanno creato delle nuove che, per altro, hanno costretto il ministero del Lavoro e delle politiche sociali a intervenire ripetutamente per fornire dei chiarimenti (vedere *tabella 1*).

In tale senso un esempio emblematico è il D.L. n. 69/2013 (cosiddetto decreto "del fare") che, paradossalmente, pur avendo l'obiettivo di semplificare gli adempimenti dei datori di lavoro in tale ambito, ha generato altre criticità che hanno costretto il legislatore in sede di conversione del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 a riscrivere nuovamente con la legge 30 ottobre 2013, n. 125 la disciplina sulla prima verifica lasciando, tuttavia, sul tappeto alcune questioni ancora irrisolte.

Invero, in tale campo sono molteplici i profili problematici e le criticità applicative e per tali ragioni il Comitato paritetico territoriale (CPT) per la prevenzione degli infortuni e l'igiene in

edilizia della provincia di Padova lo scorso 11 marzo ha pubblicato un nuovo interessante documento recante «*Indicazioni interpretative sulla disciplina delle verifiche obbligatorie delle attrezzature di lavoro*» che fornisce alcune risposte ai quesiti che, in gran parte, sono stati raccolti nel corso di un importante convegno sul tema tenutosi a Padova, con l'obiettivo di dare un aiuto ai datori di lavoro e ai professionisti sugli aspetti interpretativi più controversi di questo articolato regime.

Tra i temi più significativi che sono trattati nel documento spiccano, in particolare, le criticità del campo applicativo, le vecchie attrezzature non marcate "CE", i periodi d'inattività, gli adempimenti nel noleggio e nel comodato d'uso, lo spostamento delle attrezzature, le modalità di esecuzione delle verifiche e la posizione dei verificatori dei soggetti abilitati durante l'effettuazione delle verifiche periodiche (vedere *tabella 2*).

Campo applicativo

Concentrando l'attenzione sui punti più significativi del documento in commento occorre

Tabella 1

Il regime delle verifiche obbligatorie delle attrezzature di lavoro in sintesi

Attrezzature di lavoro assoggettate alle verifiche	<ul style="list-style-type: none"> • L'obbligatorietà delle verifiche è prevista dall'art. 71, comma 11 del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato da ultimo dalla legge n. 125/2013 • Sono assoggettate alle verifiche le attrezzature di lavoro riportate nell'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 • Tale elenco è da considerarsi tassativo
Prima verifica	<ul style="list-style-type: none"> • È effettuata dall'INAIL che vi provvede entro 45 giorni dalla richiesta • Una volta decorso inutilmente il termine di 45 giorni il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati
Verifiche successive	<ul style="list-style-type: none"> • Sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati
Verbali	<ul style="list-style-type: none"> • I verbali redatti all'esito delle verifiche devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza (cfr. art. 13, D.Lgs. n. 81/2008)
Sanzioni per l'omessa verifica	<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 548 a euro 1.972,80 a carico del datore di lavoro e del dirigente [art. 87, comma 4, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008] • Aggravamento della responsabilità penale in caso d'infortunio (cfr. Cass. pen., sez. IV, 11 giugno 2010, n. 22558)
Disciplina regolamentare e prassi	<ul style="list-style-type: none"> • Decreto interministeriale 11 aprile 2011 - Regolamento sulle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche e definizione dei criteri di abilitazione dei soggetti addetti ai controlli periodici • C.M. Lavoro e P.S. 25 maggio 2012, n. 11 • C.M. Lavoro e P.S. 13 agosto 2012, n. 23 • C.M. Lavoro e P.S. 5 marzo 2013, n. 9 • C.M. Lavoro e P.S. 23 maggio 2013, n. 18 • C.M. Lavoro e P.S. 18 luglio 2013, n. 31 • C.M. Lavoro 3 marzo 2015

osservare che i primi chiarimenti sono dedicati al campo applicativo dell'art. 71, comma 11 del D.Lgs. n. 81/2008; com'è noto lo stesso discende dall'art. 3, comma 1, il quale stabilisce che tale decreto si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio, e dall'art. 2, comma 1, lett. a) di tale decreto che individua i lavoratori tutelati tra cui oltre che quelli subordinati (art. 2094 c.c.) anche una serie di soggetti equiparati (associati in partecipazione d'opera, soci lavoratori, collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto ecc.)^[1].

L'art. 3, comma 4, tuttavia, riconosce una tutela più limitata ad alcuni altri soggetti come, per esempio, i lavoratori autonomi (art. 2222 c.c.) che hanno una notevole diffusione specie nel settore dell'edilizia e ciò ha posto il problema di stabilire se anche tali soggetti sono

obbligati a fare eseguire le prescritte verifiche quando utilizzano direttamente le proprie attrezzature di lavoro ricadenti nell'Allegato VII. In merito nel documento viene precisato che l'art. 3, commi 11 e 12, rende applicabile solo alcune disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008, e in particolare l'art. 21 che al comma 1, lett. a), obbliga i lavoratori autonomi – ma anche i collaboratori dell'impresa familiare – a utilizzare le «*attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III*».

Con il termine "utilizzare" s'intende qualsiasi operazione lavorativa connessa a un'attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio [art. 69, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008]; pertanto, come sottolineato nel documento del CPT

[1] Per un approfondimento, si veda anche M. Gallo, Sulle attrezzature di lavoro gli orientamenti ministeriali per le verifiche obbligatorie, in *Ambiente&Sicurezza*, n. 3/2013, 20 e ss.

Tabella 2

I quesiti sui quali sono state fornite indicazioni interpretative dal CPT di Padova
(Documento n. 2 dell'11 marzo 2015)

I. Campo applicativo	<p>1. Una S.n.c. che impiega esclusivamente il lavoro dei propri soci e che si serve di una gru montata su di un autocarro deve sottoporre l'attrezzatura al regime delle verifiche obbligatorie?</p> <p>2. Un artigiano che si serve di un apparecchio di sollevamento senza avvalersi di lavoratori subordinati o equiparati è escluso del regime obbligatorio delle verifiche?</p>
II. Nuova attrezzatura marcata "CE"	<p>3. In caso di utilizzo di una nuova attrezzatura di lavoro marcata "CE" sono previste delle agevolazioni in materia di adempimenti per quanto riguarda le verifiche obbligatorie?</p> <p>4. Nel caso di una gru marcata "CE", con portata superiore a 200 kg, acquistata da un'impresa edile e denunciata all'ISPESL nel 2004, ma fabbricata nel 2002, il termine ridotto annuale previsto per le verifiche per apparecchi oltre i 10 anni si calcola a partire dalla data di presentazione della predetta denuncia?</p>
III. Vecchie attrezzature non marcate "CE"	<p>5. Quale disciplina si applica alle attrezzature di lavoro non marcate "CE"?</p>
IV. Indagine supplementare	<p>6. In che cosa consiste l'indagine supplementare, quali sono le sue finalità e quando è obbligatoria?</p> <p>7. L'indagine supplementare deve essere eseguita prima della verifica periodica?</p>
V. Periodi d'inattività delle attrezzature	<p>8. I periodi di inattività delle attrezzature, molto frequenti in edilizia come nel caso delle gru, sospendono il termine per la verifica periodica?</p> <p>9. Nel caso in cui il periodo d'inattività riguardi una gru poiché la circolare del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 23/2012 afferma che deve essere soggetta a verifica "prima del suo riutilizzo", è necessario che l'apparecchio sia già montato in cantiere o è sufficiente tenerla in capannone smontata a disposizione dei verificatori?</p>
VI. Noleggio e comodato d'uso	<p>10. In caso di noleggio o di concessione in comodato d'uso di attrezzature di lavoro ricadenti nell'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008, chi deve richiedere la verifica?</p> <p>11. In caso di noleggio qualora nel contratto le parti prevedano che la verifica è a carico del noleggiatore che, tuttavia, è poi inadempiente quali sono le responsabilità del datore di lavoro?</p> <p>12. Quali responsabilità ha il noleggiatore?</p>
VII. Attrezzature speciali	<p>13. Quali sono gli adempimenti per un carrello elevatore dotato di attrezzatura per sollevamento persone (ceste)?</p> <p>14. Quali sono gli adempimenti per un escavatore, dotato di gancio per sollevamento oggetti?</p> <p>15. Quali sono gli adempimenti per macchine per perforazione, micropali, etc. dotate di sistema per sollevamento materiali?</p>
VIII. Modalità di esecuzione dei controlli	<p>16. In cosa consistono tecnicamente le verifiche sulle attrezzature?</p> <p>17. Cosa viene controllato nel caso del carrello a braccio telescopico e PLE?</p> <p>18. In cosa consistono tecnicamente le verifiche sui serbatoi e che tipo di esame viene eseguito?</p> <p>19. Cosa sono i controlli non distruttivi?</p>
IX. Spostamento dell'attrezzatura e perdita di documenti	<p>20. Lo spostamento dell'attrezzatura deve essere comunicato?</p> <p>21. In caso di furto o di smarrimento della documentazione obbligatoria relativa a un apparecchio è necessario presentare una denuncia alle forze dell'ordine?</p>
X. Appalto e lavoro autonomo	<p>22. Nel caso di un contratto d'appalto o d'opera che preveda l'impiego di un'attrezzatura di lavoro dell'impresa che deve eseguire i lavori, il committente è tenuto a verificare anche che sia stata denunciata ed effettuate le verifiche?</p>
XI. Tariffe	<p>23. Le tariffe previste per le verifiche sono omnicomprensive di tutte le spese?</p> <p>24. Le tariffe previste per le verifiche sono soggette a IVA?</p>
XII. Posizione dei verificatori e sanzioni	<p>25. Quale posizione occupano i verificatori? Hanno l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria qualora rilevino dei reati?</p> <p>26. I verificatori possono effettuare i controlli di parte e le indagini supplementari?</p> <p>27. Le verifiche successive devono essere obbligatoriamente effettuate dall'ASL?</p> <p>28. Qualora un'impresa debba urgentemente utilizzare un'attrezzatura di lavoro per la verifica scaduta può avvalersi di un professionista iscritto solo all'Ordine degli Ingegneri?</p> <p>29. Quali sono le sanzioni a carico del datore di lavoro qualora l'attrezzatura di lavoro non sia stata sottoposta alle prescritte verifiche?</p>

di Padova anche i predetti soggetti risultano attratti dal regime delle verifiche ex art. 71, comma 11, tenuto conto anche dei *principi* contenuti nella legge delega n. 123/2007, che all'art. 1, comma 2, lett. c), riconosce a favore dei lavoratori autonomi specifiche tutele in relazione ai rischi propri delle attività svolte secondo quanto previsto della raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio del 18 febbraio 2003.

Inoltre, nel documento viene altresì precisato che l'obbligo delle verifiche sussiste anche nel caso in cui una S.n.c. impieghi *esclusivamente* il lavoro dei propri soci e si serva di un'attrezzatura ricadente nel campo applicativo dell'Allegato VII come, per esempio, una gru montata su un autocarro, per effetto del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lett. a) e 71, comma 11 del D.Lgs. n. 81/2008; tale principio trova ovviamente applicazione anche nel caso dell'utilizzo esclusivo del lavoro dei soci da parte delle altre tipologie societarie per le quali è ammesso (società semplice, S.a.s., S.r.l. ecc.).

La ripartizione degli obblighi nel noleggio e nel comodato d'uso

Diverse indicazioni interpretative sono state fornite anche per quanto riguarda il *noleggio* e la concessione in *comodato d'uso* delle attrezzature; in merito occorre preliminarmente osservare che il noleggio di macchinari è una tipologia contrattuale che rientra nella disciplina degli artt. 1571 e ss. c.c. sul contratto di locazione, e nella prassi si distingue tra "nolo a freddo" e "nolo a caldo"; con il primo viene locato il solo macchinario mentre con il secondo, oltre al macchinario, il locatore mette a disposizione dell'imprenditore anche un proprio dipendente con una specifica competenza nel suo utilizzo.

Nel *nolo a caldo*, quindi, siamo in presenza di un *contratto innominato* caratterizzato da una prestazione principale, avente a oggetto la locazione o il cosiddetto noleggio di un macchinario, e da una accessoria rappresentata dall'attività del soggetto addetto^[2].

Negli ultimi anni il noleggio ha trovato un no-

tevole sviluppo per la convenienza degli imprenditori a disinvestire in macchinari poiché i costi per la manutenzione, per il ricovero in piazzali attrezzati, per il personale, per l'assicurazione e l'introduzione di nuove tecnologie comportano maggiori costi di gestione rispetto a quanto corrisposto ai noleggiatori.

Una discreta diffusione, sia pure per ragioni diverse, ha trovato anche il comodato d'uso che è «*il contratto con cui una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta*» (art. 1803 c.c.).

Il comodato - secondo il comma 2 dell'art. 1803 c.c. - è essenzialmente gratuito e l'art. 1804 c.c. definisce le obbligazioni del comodatario che è tenuto a *custodire* e a *conservare* la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa. Nel documento del CPT di Padova, in risposta ai diversi quesiti posti in merito, è stato, quindi, delineato l'attuale quadro della ripartizione degli adempimenti in materia di verifiche delle attrezzature di lavoro tra noleggiatore o concedente e soggetto utilizzatore; in particolare, viene sottolineato il *principio fondamentale* in base al quale chi *concede in uso* attrezzature a noleggio deve fornire la documentazione completa e aggiornata e una volta stipulato il contratto e consegnata la macchina l'utilizzatore diviene responsabile dell'utilizzo e delle verifiche periodiche.

A tal proposito viene richiamato l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione^[3] che ha precisato che in tali fattispecie - la vicenda affrontata riguardava un apparecchio di sollevamento - trovano applicazione gli artt. 23 e 57 del D.Lgs. n. 81/2008, e il fornitore è responsabile dell'omologazione e della verifica periodica; tale principio trova applicazione anche nelle altre fattispecie di concessione in uso e l'art. 57 sanziona, con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, i fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell'art. 23 del medesimo decreto il quale, individuando

[2] Cfr. Cass. pen., sez. IV, 5 giugno 2009, n. 23604; si veda anche Cass. pen. 20 maggio 2007, n. 20478.

[3] Cass. pen. 15 marzo 2013, n. 12293.

Box 1

La responsabilità penale in caso di infortunio e omessa verifica

In relazione al decesso di un lavoratore la Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto la sussistenza di una colpa rilevante del delegato in quanto *«ove fosse stata compiuta la prescritta verifica annuale i tecnici dell'ARPAL avrebbero potuto verificare la avvenuta recisione delle staffe di antiscarrucolamento e la disapplicazione dello schema di armamento delle funi rispetto a quanto previsto dal costruttore»* (Cass. pen., sez. IV, 11 giugno 2010, n. 22558).

do gli obblighi dei fabbricanti e dei fornitori, stabilisce che sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali e impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, precisando, al comma 2, che in caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

Il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, tuttavia, nella circolare 13 agosto 2012, n. 23, ha affermato che per le attrezzature cedute a titolo di noleggio senza operatore o concesse in uso, la richiesta di verifica periodica può essere inoltrata anche dal noleggiatore o dal concedente in uso.

In merito, quindi, nel documento in commento viene fatto rilevare che l'art. 71, comma 11 del D.Lgs. n. 81/2008, pone a carico del datore di lavoro l'obbligo di sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell'Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato; pertanto, qualora il noleggiatore non provveda a far eseguire le verifiche si ritiene che il datore di lavoro, in quanto titolare di una posizione di garanzia primaria, sia passibile della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro [art. 87, comma 4, lett. b), D.Lgs. n.81/2008], oltre che, in caso d'infortunio, di quelle penali (art. 589, 590 c.p.) (vedere box 1).

Da ciò ne discende, pertanto, l'importanza che in tali casi l'utilizzatore verifichi attentamente e preventivamente il possesso di tutta la documentazione obbligatoria di cui deve essere provvista l'attrezzatura presa a nolo o in comodato.

Attrezzature speciali

Diverse indicazioni sono, poi, riportate per quanto riguarda alcune attrezzature speciali di larga diffusione; in particolare per quanto riguarda il problema degli adempimenti per l'escavatore dotato di gancio per il sollevamento di oggetti, richiamate le norme tecniche UNI EN 474-5 e UNI EN ISO 10567, viene sottolineato che la peculiarità di tale attrezzatura, rispetto ad altre macchine più specifiche per il sollevamento oggetti – come, per esempio, le gru da cantiere – è che non è prescritto che il sistema impedisca all'operatore di effettuare movimenti al di fuori della curva delle portate; questo perché l'escavatore è una macchina molto veloce e, quindi, potrebbe essere pericoloso bloccarne il funzionamento.

Inoltre *«... il carrello elevatore non ha obbligo di cella di carico, per lo stesso motivo che un brusco arresto provoca rischi forse superiori al beneficio dovuto all'introduzione del dispositivo di sicurezza»* e il problema più diffuso che si riscontra è che *«il dispositivo di segnalazione del carico non tiene conto del limite di stabilità globale della macchina (che cambia a seconda della posizione della torretta), ma solo del limite idraulico di funzionamento degli organi in moto; infatti molti sistemi si affidano solamente ad un pressostato montato sui cilindri di sollevamento, che però non tiene in alcun conto la posizione della torretta»*.

Alla luce di ciò, quindi, e di ulteriori altre considerazioni poiché tale macchina è utilizzata per il sollevamento di cose, nel documento si conclude che è senz'altro assoggettata al regime delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008, pur riconoscendo la necessità d'interventi chiarificatori.

La posizione dei verificatori

Un altro tema "caldo" affrontato nel documento riguarda la posizione dei verificatori; rispondendo a due quesiti specifici in merito

viene sottolineato che gli stessi, durante l'effettuazione delle verifiche periodiche, assumono la qualifica d'*incaricati di pubblico servizio* ai sensi dell'art. 71, comma 12 del D.Lgs. n. 81/2008, e come tali hanno l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria o a un'altra Autorità a cui sono obbligati a riferire del reato del quale abbiano avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio (art. 362 c.p.).

Inoltre, poiché gli stessi devono possedere i requisiti d'*indipendenza e imparzialità*, non possono eseguire i *controlli interni di parte*, ossia non possono effettuare né i controlli previsti dall'art. 71, comma 8 del D.Lgs. n. 81/2008, che sono finalizzati ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente, né le cosiddette *indagini supplementari* previste al punto 2, lett. c) dell'Allegato II al decreto ministeriale 11 aprile 2011^[4].

Periodi d'inattività delle attrezzature

Alcune indicazioni, inoltre, sono state fornite per quanto riguarda i periodi d'inattività delle attrezzature di lavoro invero molto frequenti in edilizia come, per esempio, nel caso delle gru; già in passato sono stati sollevati alcuni problemi in merito.

Ci si è chiesto, infatti, se in tale fattispecie rimane sospeso o meno il termine previsto per la verifica periodica e se è necessario che l'attrezzatura sia disponibile per il controllo già montata.

In merito al primo quesito, nel documento in commento, richiamando l'orientamento espresso dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali nella già citata circolare n. 23/2012, viene sottolineato che la *periodicità delle verifiche* prevista dall'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008, non è interrotta da periodi di inattività dell'attrezzatura di lavoro; pertanto, se i termini previsti da tale allegato risultassero trascorsi all'atto della riattivazione dell'attrezzatura di lavoro si dovrà richiedere la verifica periodica prima del suo riutilizzo.

In relazione, invece, al quesito circa l'obbliga-

torietà, dopo un periodo d'inattività, di tenere a disposizione dei verificatori una gru già montata, nel documento viene sottolineato che in questi casi sarebbe meglio effettuare la verifica in due momenti: con le strutture smontate a terra, quindi ispezionabili in sicurezza, e poi con la macchina montata per verificare il funzionamento, il corretto montaggio e i sistemi di sicurezza; inoltre, viene fatto rilevare che in ogni caso se l'attrezzatura viene montata, nel periodo precedente alla visita deve essere esposta in modo visibile l'indicazione di macchina fuori servizio e deve essere scollegata l'alimentazione elettrica.

L'obbligo di comunicazione in caso di spostamento dell'attrezzatura

Infine, occorre rilevare che un altro profilo problematico di notevole interesse affrontato nel documento messo a punto dal CPT di Padova riguarda l'obbligo della comunicazione in caso di spostamento dell'attrezzatura di lavoro; in merito, occorre ricordare che il decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2011 nell'Allegato 2, punto 5.3.3, prevede che il datore di lavoro deve comunicare alla sede INAIL competente per territorio la cessazione dell'esercizio, l'eventuale trasferimento di proprietà dell'attrezzatura di lavoro e lo spostamento delle attrezzature, per l'inserimento in banca dati.

Come sottolineato nel documento in commento, lo stesso ministero con la circolare n. 23/2012 ha precisato che «*Le comunicazioni di spostamento dell'attrezzatura di lavoro di cui all'Allegato II, punto 5.3.3. del D.M. 11 aprile 2011 sono funzionali alla richiesta di verifica periodica all'INAIL o all'ASL anche per quanto disposto al punto 5.2.1. dello stesso Allegato. Pertanto, nel caso di spostamento dell'attrezzatura mentre si è in attesa della verifica, sarà cura del datore di lavoro comunicarne lo spostamento al soggetto titolare della funzione presso il quale si è inoltrata la richiesta e, contestualmente, inviare una nuova richiesta al soggetto titolare della funzione competente per territorio ove*

[4] Per un approfondimento si veda M. Troisi, Sulla verifica delle attrezzature aspetti normativi e procedurali per l'indagine supplementare, in *Ambiente & Sicurezza*, n. 13/2013, 18 e ss.

si andrà ad utilizzare la stessa attrezzatura. Relativamente allo spostamento delle attrezzature in pressione, le indicazioni sopra esposte restano valide compatibilmente con le disposizioni in materia di certificazione e di messa in servizio previste dalla normativa vigente».


Tuttavia, poiché, come già rilevato, l'art. 71, comma 11 del D.Lgs. n. 81/2008 è stato mo-

dificato prima dal D.L. n. 63/2013 e poi da ultimo dalla legge n. 125/2013, prevedendo com'è noto la liberalizzazione delle verifiche successive alla luce anche di tali indicazioni, si può ritenere che l'obbligo di comunicazione all'INAIL dello spostamento dell'attrezzatura continui a permanere per la prima verifica mentre per quelle successive è sufficiente la comunicazione all'ente verificatore. ■

DOCUMENTAZIONE

Documento n. 2 dell'11 marzo 2015

Indicazioni interpretative sulla disciplina delle verifiche obbligatorie delle attrezzature di lavoro



a cura del Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro per la Provincia di Padova

Premessa

L'obbligazione di sicurezza del datore di lavoro nel corso degli ultimi anni ha subito profondi cambiamenti con l'aggiunta di nuovi e sempre più complessi adempimenti gestionali tra cui spiccano, in particolare, quelli relativi alla *verifiche obbligatorie* di talune attrezzature di lavoro; si tratta, invero, di casi in cui l'attrezzatura è considerata, almeno potenzialmente, come maggiormente a rischio per l'incolumità degli uti-

lizzatori e, per tale motivo, il legislatore ha definito un'articolata disciplina finalizzata a far sì che da un lato siano rispondenti ai requisiti definiti dalla copiosa normativa comunitaria e alle c.d. *norme di buona tecnica* e dall'altro siano tenute nel corso del tempo in condizioni di efficienza da un punto di vista anche prevenzionistico.

In effetti tale sistema normativo è abbastanza risalente in quanto il legislatore fin dagli anni cinquanta ha modellato un *regime pubblici-*

stico di controlli che, dando concreta attuazione ai precetti costituzionali contenuti negli artt. 32 e 41, comma 2 Cost., ha imposto al datore di lavoro il dovere di sottoporre determinate attrezzature di lavoro ad una verifica iniziale e a verifiche periodiche successive.

Con il D.P.R. n. 547 del 1955, tuttavia, tale regime è stato circoscritto a quelle attrezzature caratterizzate da caratteristiche costruttive e da modalità operative che determinano presuntivamente un

maggior livello di rischio per i lavoratori, assegnando al soppresso Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), costituito nell'ambito della riforma del Servizio Sanitario Nazionale con il D.P.R. n. 619 del 1980, un ruolo centrale ai fini della gestione del sistema dei controlli. Tale modello è stato sostanzialmente mantenuto con l'art. 71, commi da 11 a 14, del D.Lgs. n. 81 del 2008, anche se il legislatore ha tentato d'inserire alcuni correttivi finalizzati a rendere più efficace tale sistema, rimodulando il meccanismo di verifica e affiancando agli enti pubblici deputati a tali controlli degli ulteriori soggetti abilitati con il riconoscimento di una *funzione suppletiva*, scelta che ora si rileva di strategica importanza se messa in relazione ai continui tagli alla spesa pubblica. Nel complesso, quindi, l'attuale

sistema pur mutuando dalla previgente disciplina i tratti somatici fondamentali, presenta una disciplina che da un lato s'inserisce all'interno di un contesto normativo profondamente riformato e per altro caotizzato dal D.Lgs. n. 106 del 2009, e dall'altro ha favorito l'introduzione di nuove norme regolamentari, contenute nel D.M. Lavoro 11 aprile 2011, che definiscono le *modalità* di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13, del D.Lgs. n.81 del 2008, che hanno profondamente modificato il regime degli adempimenti operativi dei datori di lavoro in tale ambito.

Rimangono sul tappeto, tuttavia, ancora molti profili problematici legati sia al *campo applicativo* che a diversi aspetti *tecnico-operativi*,

che rischiano di avere pesanti conseguenze anche sul piano sanzionatorio per i datori di lavoro, che hanno indotto ancora una volta il Comitato Paritetico Territoriale della Provincia di Padova ad organizzare l'11 luglio 2014 un convegno su questo altro delicato tema, con la collaborazione del VAI - Verificatori Associati Italiani, adottando la collaudata ed efficace formula della tavola rotonda.

A tal fine è stato costituito un gruppo di lavoro, coordinato dall'Ing. Gabriele Graziani e diretto dall'Ing. Donato Chiffi, che al termine dell'evento ha elaborato il presente documento che riporta le indicazioni interpretative sulla disciplina sulle verifiche delle attrezzature di lavoro, redatto sotto forma di domande e risposte, emerse alla luce dei quesiti che sono stati sottoposti dai partecipanti.

I. CAMPO APPLICATIVO

1. Una S.n.c. che impiega esclusivamente il lavoro dei propri soci e che si serve di una gru montata su di un autotreno deve sottoporre l'attrezzatura al regime delle verifiche obbligatorie?

Sì, per effetto del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lett. a) e 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008, anche in tale fattispecie il datore di lavoro dovrà adempiere agli obblighi previsti del predetto regime.

2. Un artigiano che si serve di un apparecchio di sollevamento senza avvalersi di lavoratori subordinati o equiparati è escluso del regime obbligatorio delle verifiche?

No, in quanto per i lavoratori autonomi (art. 2222 c.c.) e alcuni altri soggetti come, ad esempio, le imprese familiari, l'art. 3, commi 11 e 12, del D.Lgs. n. 81/2008, prevede un regime di tutela più limitato stabilendo che agli stessi si applicano le disposizioni contenute nell'art. 21 dello stesso decreto – oltre che nell'art. 26 per i lavoratori autonomi – che, in particolare, al comma 1, lett. a), obbliga gli stessi ad utilizzare le *"attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III"*.

Con il termine *"utilizzare"* s'intende qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio (art. 69, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 81/2008); pertanto, anche i predetti soggetti risultano attratti dal regime delle verifiche ex art. 71, comma 11, tenuto conto anche dei principi contenuti nella legge delega n. 123/2007, che all'art. 1, comma 2, lett. c), riconosce a favore dei lavoratori autonomi specifiche tutele in relazione ai rischi propri delle attività svolte secondo quanto previsto della raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003.

II. NUOVA ATTREZZATURA MARCATA CE

3. In caso di utilizzo di una nuova attrezzatura di lavoro marcata "CE" sono previste delle agevolazioni in materia di adempimenti per quanto riguarda le verifiche obbligatorie?

No, l'attuale regime non prevede delle agevolazioni per le nuove attrezzature di lavoro marcate "CE"; pertanto, le stesse sono soggette al regime definito dall'art. 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008, più volte modificato dal legislatore, che nell'attuale versione stabilisce che il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare all'INAIL – che ha assorbito le funzioni svolte precedentemente dall'ISPESL - la messa in servizio delle attrezzature ricadenti nell'allegato VII di tale decreto.

L'INAIL, poi, dovrà provvedere alla prima verifica entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; una volta decorso inutilmente tale termine il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati.

La stessa disposizione, inoltre, regola le verifiche successive le cui periodicità sono differenziate per tipologia di attrezzatura di lavoro e per gli apparecchi di sollevamento tiene conto anche dell' "anzianità" dell'attrezzatura.

4. Nel caso di una gru marcata "CE", con portata superiore a 200 Kg, acquistata da un'impresa edile e denunciata all'ISPESL nel 2004, ma fabbricata nel 2002, il termine ridotto annuale previsto per le verifiche per apparecchi oltre i 10 anni si calcola a partire dalla data di presentazione della predetta denuncia?

No, come precisato nell'allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008, ai fini del calcolo del limite decennale per stabilire la periodicità delle verifiche deve essere preso in considerazione l'anno di fabbricazione dell'attrezzatura di lavoro.

III. VECCHIE ATTREZZATURE NON MARCATE "CE"

5. Quale disciplina si applica alle attrezzature di lavoro non marcate "CE"?

Come precisato nella Circolare del Ministero del Lavoro e P.S. n. 23/2012, in ordine alle attrezzature di lavoro sprovviste di marcatura CE per quelle per le quali già prima del D.Lgs. n. n. 81 del 2008, era obbligatoria la denuncia e le verifiche periodiche se non hanno subito modifiche sostanziali tali da richiedere una marcatura CE, allora le stesse rimangono ancora assoggettate ad omologazione da parte dell'INAIL e, una volta ottenuta, come le altre saranno sottoposte alle verifiche periodiche successive alla prima.

Analogamente, i ponteggi sospesi motorizzati non marcati CE restano soggetti al previgente regime di collaudo (cfr. D.M. 4 marzo 1982 e C. M. Lavoro e P.S. 12 gennaio 2001, n. 9) – sempreché nel frattempo non abbiano subito modifiche sostanziali tali da richiedere una marcatura CE – e alle verifiche periodiche successive alla prima.

Inoltre, il Ministero del Lavoro nella circolare 5 marzo 2013, n. 9, ha altresì precisato che per quanto riguarda le attrezzature di lavoro prive della marcatura CE, di cui al punto 10.A.3 della Circolare n. 23/2012^[1] e immesse sul mercato antecedentemente al 31.12.1996 (a titolo esemplificativo sono richiamate le macchine agricole raccogli frutta) rimane ferma la *procedura di collaudo* prevista dal D.M. 4 marzo 1982 in materia di "Riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i ponteggi sospesi motorizzati".

In tale fattispecie la richiesta d'immatricolazione dovrà essere inoltrata all'INAIL per la gestione della banca dati, mentre il successivo collaudo, trascorsi 40 giorni dalla comunicazione della matricola da parte dell'Istituto assicuratore potrà essere effettuato da un tecnico (art. 4 D.M. 4 marzo 1982).

[1] Trattasi delle attrezzature di lavoro rientranti nel campo di applicazione del D.M. 4 marzo 1982, già assoggettate all'obbligo delle verifiche periodiche ai sensi della disciplina previgente al D.Lgs. n. 81/2008, per le quali il datore di lavoro ha provveduto a comunicare la messa in servizio al ministero del Lavoro e P.S.; occorre ricordare che in merito la circolare n. 23/2012 ha distinto due ipotesi. Infatti, se il Ministero già ha provveduto, alla data di entrata in vigore del D.M. 11 aprile 2011, ad effettuare la prima delle verifiche periodiche e a redigere il libretto secondo le procedure stabilite dalla Circolare MLPS n. 9 del 12 gennaio 2001, l'attrezzatura di lavoro dovrà essere sottoposta alle verifiche periodiche successive alla prima alle scadenze previste dal regime delle periodicità stabilite dall'All. VII del D.Lgs. n. 81/2008. Viceversa, se il Ministero non ha provveduto, sempre alla data di entrata in vigore del D.M. 11 aprile 2011, ad effettuare la prima delle verifiche periodiche e a redigere il libretto l'attrezzatura dovrà essere sottoposta alla prima delle verifiche periodiche secondo le modalità previste dal D.M. 11 aprile 2011.

IV. INDAGINE SUPPLEMENTARE

6. In che cosa consiste l'indagine supplementare, quali sono le sue finalità e quando è obbligatoria?

L'indagine supplementare è un'attività finalizzata a individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali (p. 2, All. II, lett. q, D.l. 11 aprile 2011; per la posizione dei verificatori cfr. anche C.M. Lavoro e P.S. 5 marzo 2013, n. 9).

7. L'indagine supplementare deve essere eseguita prima della verifica periodica?

Sì, e le risultanze devono essere esibite dal datore di lavoro al verificatore.

V. PERIODI D'INATTIVITÀ DELLE ATTREZZATURE

8. I periodi di inattività delle attrezzature, molto frequenti in edilizia come nel caso delle gru, sospendono il termine per la verifica periodica?

No, come precisato dal Ministero del Lavoro e P.S. nella circolare 13 agosto 2012, n. 23, la periodicità delle verifiche periodiche prevista dall'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008, non è interrotta da periodi di inattività dell'attrezzatura di lavoro; pertanto, come precisato dal Ministero se i termini previsti dal suddetto allegato risultassero trascorsi all'atto della riattivazione dell'attrezzatura di lavoro si dovrà richiedere la verifica periodica prima del suo riutilizzo.

9. Nel caso in cui il periodo d'inattività riguardi una gru poiché la circolare del Ministero del Lavoro e P.S. n.23/2012 afferma che deve essere soggetta a verifica "prima del suo riutilizzo", è necessario che l'apparecchio sia già montato in cantiere o è sufficiente tenerla in capannone smontata a disposizione dei verificatori?

Non tutte le macchine vengono smontate, il caso più tipico è quello della gru a torre. In tale ipotesi la cosa migliore sarebbe fare la verifica in due momenti: con le strutture smontate a terra, quindi ispezionabili in sicurezza, e poi con la macchina montata per verificare il funzionamento, il corretto montaggio e i sistemi di sicurezza.

In ogni caso, se l'attrezzatura viene montata, nel periodo precedente alla visita deve essere esposta in modo visibile l'indicazione macchina fuori servizio e deve essere scollegata l'alimentazione elettrica.

VI. NOLEGGIO E COMODATO D'USO

10. In caso di noleggio o di concessione in comodato d'uso di attrezzature di lavoro ricadenti nell'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008, chi deve richiedere la verifica?

Per le attrezzature cedute a titolo di noleggio senza operatore o concesse in uso, la richiesta di verifica periodica può essere inoltrata anche dal noleggiatore o dal concedente in uso (C.M. Lavoro e P.S. n. 23/2012).

11. In caso di noleggio qualora nel contratto le parti prevedano che la verifica è a carico del noleggiatore che, tuttavia, è poi inadempiente quali sono le responsabilità del datore di lavoro?

L'art. 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008, pone a carico del datore di lavoro l'obbligo di sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato; pertanto, qualora il noleggiatore non provveda a far eseguire le verifiche si ritiene che il datore di lavoro, in quanto titolare di una posizione di garanzia primaria, sia passibile della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro (art. 87, comma 4, lett. b, D.Lgs. n. 81/2008), oltre che, in caso d'infortunio, di quelle penali (art. 589, 590 c.p.).

In sede civile potrà, poi, agire nei confronti del noleggiatore per il risarcimento dei danni subiti.

12. Quali responsabilità ha il noleggiatore?

Secondo la Cassazione in caso di noleggio di attrezzature di lavoro – la vicenda affrontata riguardava un apparecchio di sollevamento – trovano applicazione gli artt. 23 e 57 del D.Lgs. n. 81/2001, e il fornitore è responsabile dell'omologazione e della verifica periodica; tale principio trova applicazione anche nelle altre fattispecie di concessione in uso e l'art. 57 sanziona, con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, i fabbricanti e

i fornitori che violano il disposto dell'articolo 23 del medesimo decreto, il quale, individuando gli obblighi dei fabbricanti e dei fornitori, stabilisce, che sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, precisando, al secondo comma, che in caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione (*Cass. pen. 15 marzo 2013, n. 12293*).

Quindi, chi concede in uso attrezzature a noleggio deve fornire la documentazione completa e aggiornata; una volta stipulato il contratto di noleggio e consegnata la macchina, l'utilizzatore diviene responsabile dell'utilizzo e delle verifiche periodiche.

VII. ATTREZZATURE SPECIALI

13. Quali sono gli adempimenti per un carrello elevatore dotato di attrezzatura per sollevamento persone (ceste)?

Deve essere chiaro che le attrezzature per il sollevamento delle persone devono avere requisiti di sicurezza di livello superiore a quelle per il sollevamento cose; quindi, dobbiamo distinguere fra attrezzature per il sollevamento di sole cose, e quelle per il sollevamento di persone (e eventualmente cose).

Queste ultime devono rispondere a requisiti superiori, di conseguenza si trattano alla stregua di piattaforme PLE; quindi il carrello oggetto del quesito deve rispondere a tutti i requisiti delle macchine per il sollevamento persone, oltre a quelli per il sollevamento di cose.

14. Quali sono gli adempimenti per un escavatore, dotato di gancio per sollevamento oggetti?

Su questo importante e delicato argomento è necessario un approfondimento tecnico; la norma di riferimento è la UNI EN 474-5, la quale prevede che vi sia un dispositivo di segnalazione del carico, un punto di aggancio identificato e calcolato per lo scopo, la tabella con i carichi massimi sollevabili calcolati secondo UNI EN ISO 10567.

La peculiarità dell'escavatore, rispetto ad altre macchine più specifiche per il sollevamento oggetti come, ad esempio, le gru da cantiere è che non è prescritto che il sistema impedisca all'operatore di effettuare movimenti al di fuori della curva delle portate; questo perché l'escavatore è una macchina molto veloce e, quindi, potrebbe essere pericoloso bloccarne il funzionamento.

Come noto anche il carrello elevatore non ha obbligo di cella di carico, per lo stesso motivo che un brusco arresto provoca rischi forse superiori al beneficio dovuto all'introduzione del dispositivo di sicurezza.

Il problema più diffuso che si riscontra è che il dispositivo di segnalazione del carico non tiene conto del limite di stabilità globale della macchina (che cambia a seconda della posizione della torretta), ma solo del limite idraulico di funzionamento degli organi in moto; infatti molti sistemi si affidano solamente ad un pressostato montato sui cilindri di sollevamento, che però non tiene in alcun conto la posizione della torretta.

Alla luce di ciò si può ritenere, quindi, che tali sistemi semplificati non siano idonei allo scopo, poiché se vengono tarati sul caso peggiore (come deve essere) l'operatore spesso è costretto a disattivarli per poter sfruttare tutto il campo di lavoro della macchina, mentre se viene fatta una taratura con torretta in posizione frontale, ci si scontra con la pratica che impone che alcuni tipi di sollevamenti debbano essere fatti in posizione laterale e che quindi risulterebbero pericolosi.

Essendo quindi tale macchina, utilizzata per il sollevamento di cose, è senz'altro assoggettata al regime delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008; ne segue che l'incertezza applicativa di cui sopra determina valutazioni diverse e spesso contraddittorie fra diversi tecnici verificatori.

Sarebbe, quindi, auspicabile che venissero redatte delle guide tecniche che risolvessero le incertezze applicative di cui sopra, in modo tale che i giudizi e le relative prescrizioni divenissero uniformi.

15. Quali sono gli adempimenti per macchine per perforazione, micropali, etc., dotate di sistema per sollevamento materiali?

Un argomento particolarmente rilevante affrontato dalla nuova normativa europea EN 16228:2014 relativa alle macchine perforatrici è l'esclusione dai controlli periodici di cui al D.Lgs. 81/08, articolo 71 e Allegato 7, delle macchine da perforazione dotate di elementi e accessori di sollevamento quali gli argani di servizio.

Al fine di eliminare il dubbio che l'utilizzo degli argani rappresenti un sollevamento, nella norma EN 16228:2014 è stato ampliato l'elenco di riferimento delle applicazioni consentite che non sono da considerare sollevamento generico ma sono finalizzate al ciclo di lavoro della macchina.

In particolare, sono state aggiunte le movimentazioni di vibratori, pali, palancole, elementi di rinforzo, gabbie etc. che in alcuni casi sono attualmente oggetto di contestazione da parte degli enti di controllo italiani che considerano queste movimentazioni come operazioni di sollevamento generico, quindi rientranti nei relativi obblighi previsti.

Più precisamente, la norma EN 16228 non dice espressamente che le macchine da perforazione dotate di argano di servizio non sono gru, indica però che nell'uso previsto propedeutico alla perforazione, e solo per una lista di accessori, si può parlare di movimentazione ("handling") e quindi discriminarlo dal sollevamento vero e proprio ("lifting").

La norma EN 16228 dovrà essere recepita da ciascun paese membro nei prossimi mesi.

VIII. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI CONTROLLI

16. In cosa consistono tecnicamente le verifiche sulle attrezzature?

Vi sono varie linee guida emanate dall'INAIL e molto dettagliate che descrivono le operazioni e i controlli che devono eseguire operatori, manutentori, verificatori e ingegneri esperti, ma se restringiamo il campo alle verifiche periodiche, possiamo sintetizzare i controlli da effettuare in quelle che seguono:

- Integrità strutturale
- Funzionamento dei sistemi di sicurezza
- Usura delle parti soggette a questo fenomeno
- Verifica documentazione ed adempimenti a carico dell'utilizzatore e del manutentore
- Verifica dell'ambiente di lavoro (installazione, dispositivi di avvertimento, arresti d'emergenza, competenza degli operatori, accessori ...)

17. Cosa viene controllato nel caso del carrello a braccio telescopico e PLE?

Ci si riferisce essenzialmente alla Circolare n. 18 del 23 maggio 2013 ha per oggetto: "D.M. 11 aprile 2011 concernente la 'Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo' - Chiarimenti".

Per i carrelli semoventi a braccio telescopico "già rientranti nel previgente regime di verifica, perché attrezzati con accessori o attrezzature intercambiabili che gli conferivano la funzione di sollevamento cose (immatricolati come autogru) o di sollevamento persone (immatricolati come ponti mobili sviluppati su carro), il datore di lavoro, al fine di accedere alle specifiche tariffe previste per i carrelli semoventi a braccio telescopico dotati di più accessori/attrezzature intercambiabili, dovrà comunicare all'INAIL la messa in servizio del carrello a braccio telescopico, riportando nel relativo modello l'indicazione del o dei numeri di matricola precedentemente assegnati all'attrezzatura. Le matricole già assegnate verranno riassorbite dalla matricola associata al carrello semovente, che diverrà l'unica identificativa dell'attrezzatura con tutte le funzioni aggiuntive. Nel caso in cui dette attrezzature siano già state sottoposte a verifiche (da parte di INAIL o ASL/ARPA), rientrano nel regime delle verifiche periodiche successive, per cui non sarà necessario che il datore di lavoro richieda la prima verifica periodica ad INAIL".

La circolare entra nello specifico delle modalità di ispezione:

- esame visivo: l'esame visivo dovrà essere effettuato su ogni parte dell'apparecchio di sollevamento al fine di individuare ogni anomalia o scostamento dalle normali condizioni (l'esame visivo può essere coadiuvato da misurazioni, può rendersi necessario lo smontaggio della macchina o di parti di essa);
- prove non distruttive: a seconda dei risultati dell'esame visivo, si possono rendere necessari dei controlli non distruttivi mediante liquidi penetranti, magnetoscopia, o altri metodi, per accertare l'eventuale presenza di discontinuità nei componenti strutturali;
- analisi dei componenti strutturali e funzionali: dovranno essere controllati i componenti della macchina con caratteristiche strutturali quali: ralla di rotazione, riduttori, circuiti idraulici di azionamento, ecc.;

- prove funzionali: dovranno essere controllate le funzioni dei comandi, degli interruttori, degli indicatori e dei limitatori allo scopo di assicurarsi del loro corretto funzionamento per una sicura operatività;
- prove di funzionamento: dovrà essere eseguita una prova a vuoto per tutti i movimenti dell'apparecchio di sollevamento senza l'utilizzo di carichi al fine di individuare eventuali anomalie. La prova di carico dovrà essere effettuata attuando i movimenti base con l'utilizzo del carico nominale.

E riguardo all'esito dell'ispezione dovranno essere "oggetto di registrazione i difetti e le anomalie rilevate, gli interventi da eseguire e le eventuali limitazioni prima del successivo riutilizzo; dall'analisi della vita pregressa e dal calcolo dei cicli effettuati, verrà stabilito il numero di cicli residui tradotto in periodo di lavoro sicuro della macchina nelle normali condizioni di utilizzo".

Per ciò che riguarda le PLE, oltre a quanto già detto in precedenza, si segnala la ISO 18893:2004, "Mobile elevating work platforms – Safety principles, inspection, maintenance and operation", e la norma EN 14502.1 che riporta, ad esempio, una lista dei pericoli significativi, delle situazioni ed eventi pericolosi in relazione al cestello con particolare riferimento a:

- inadeguatezza della resistenza meccanica;
- pericolo di caduta, urto, di contatto diretto;
- adeguatezza dei sistemi di protezione.

18. In cosa consistono tecnicamente le verifiche sui serbatoi e che tipo di esame viene eseguito?

Come per gli apparecchi di sollevamento esistono delle ottime Linee guida INAIL scaricabili da internet, per chi volesse approfondire, ma per semplificare al massimo potremmo dire che l'esame dei documenti, del libretto, del CE e dei disegni è molto più importante per gli apparecchi a pressione rispetto alle macchine di sollevamento.

Per quanto riguarda le prove, esistono principalmente due tipi di verifiche, che di solito non possono essere eseguite contemporaneamente che sono la verifica di funzionamento e di integrità.

La verifica di funzionamento tende a testare l'efficienza dei sistemi di sicurezza, e può includere ad esempio la verifica della taratura al banco delle valvole di sicurezza.

La verifica d'integrità si risolve principalmente nell'ispezione interna, esterna o nell'indagine spessimetrica o con altri CnD, e ha lo scopo principale di valutare se nel tempo siano intervenuti fenomeni di corrosione, tenoscorrosione, pitting, abrasioni, ammaccature, etc.

Per un approfondimento si consulti il D.M. 1 dicembre 2004, n. 329, recante "Norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature in pressione e degli insiemi" e le allegate tabelle A e B" (in G.U. n. 22 del 28 gennaio 2005).

19. Cosa sono i controlli non distruttivi?

Sono dei metodi di prova che consentono di verificare l'integrità di componenti, saldature, materiali, oppure di misurare la corrosione o il danno prodottisi in esercizio.

I metodi più diffusi sono cinque: esame visivo, liquidi penetranti, magnetoscopia, esame con ultrasuoni, radiografia, e devono tutti essere eseguiti da ispettori in possesso di qualifiche valide per l'applicazione del metodo.

Nella prassi, purtroppo, spesso si rileva una preparazione dei verificatori non sempre approfondita, com'è invece necessario, è ciò è ascrivibile anche al fatto che questi metodi e la loro applicazione non vengono in generale trattati nei corsi di studio specifici delle università italiane; in definitiva quando si sceglie un metodo di controllo bisogna sempre affidarsi a personale competente in possesso di più qualifiche che sia in grado di prendersi la responsabilità della scelta e del controllo.

IX. SPOSTAMENTO DELL'ATTREZZATURA E PERDITA DI DOCUMENTI

20. Lo spostamento dell'attrezzatura deve essere comunicato?

Si, nel caso di spostamento dell'attrezzatura mentre si è in attesa della verifica il datore di lavoro è tenuto a comunicarne lo spostamento al soggetto titolare della funzione presso il quale si è inoltrata la richiesta e, contestualmente, inviare una nuova richiesta al soggetto titolare della funzione competente per territorio ove si andrà ad utilizzare la stessa attrezzatura (C.M. Lavoro e P.S. n. 23/2012).

21. In caso di furto o di smarrimento della documentazione obbligatoria relativa ad un apparecchio è necessario presentare una denuncia alle forze dell'ordine?

Sì, in tali casi è necessario trattandosi di documenti non riproducibili come, ad esempio, i libretti di immatricolazione; inoltre, andrà fatta comunicazione anche all'INAIL per attivare la procedura di rilascio del duplicato.

X. APPALTO E LAVORO AUTONOMO

22. Nel caso di un contratto d'appalto o d'opera che preveda l'impiego di un'attrezzatura di lavoro dell'impresa che deve eseguire i lavori, il committente è tenuto a verificare anche che sia stata denunciata ed effettuate le verifiche?

L'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, si presenta molto generico circa i controlli preventivi che il committente è tenuto ad effettuare per quanto riguarda l'*idoneità tecnico – professionale* delle imprese esecutrici e la documentazione necessaria da acquisire ai fini della *cooperazione* e il *coordinamento*.

Occorre, però considerare che il possesso della prescritta documentazione (denuncia all'ISPESL o INAIL, verbali di verifiche, etc.) per tali attrezzature di lavoro qualificate dalla normativa a maggior rischio risulta di fondamentale importanza per le attività da svolgersi nel perimetro aziendale e, quindi, tale verifica da parte del committente risulta necessaria anche in considerazione della corretta redazione del Documento unico di valutazione di dei rischi da interferenze (DUVRI).

XI. TARIFFE

23. Le tariffe previste per le verifiche sono omnicomprensive di tutte le spese?

Sì, come precisato dal Ministero del Lavoro e P.S. sono da ritenersi omnicomprensive di tutte le spese (*cf. Decreto dirigenziale 23 novembre 2012*)^[2].

24. Le tariffe previste per le verifiche sono soggette a IVA?

Sì, in base alla risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate all'interpello presentato dall'INAIL n. 954-88/2012, rientrano nel campo di applicazione dell'IVA configurandosi come prestazioni di servizi e sono assoggettate all'aliquota ordinaria.

XII. POSIZIONE DEI VERIFICATORI E SANZIONI

25. Quale posizione occupano i verificatori? Hanno l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria qualora rilevino dei reati?

I verificatori dei soggetti abilitati durante l'effettuazione delle verifiche periodiche assumono la qualifica *d'incaricati di pubblico servizio* ai sensi dell'articolo 71, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008, e come tali hanno l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria o ad un'altra Autorità a cui sono obbligati a riferire del reato del quale abbiano avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio (art. 362 c.p.).

26. I verificatori possono effettuare i controlli di parte e le indagini supplementari?

No, poiché gli stessi devono possedere i requisiti d'indipendenza e imparzialità non possono eseguire i *controlli interni di parte*, ossia non possono effettuare né i controlli previsti dall'art. 71, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008, che sono finalizzati ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente, né le c.d. *indagini supplementari* previste al punto 2 lett. c) dell'Allegato II al D.M. 11 aprile 2011^[3].

[2] Al momento della pubblicazione del presente documento il ministero del Lavoro e P.S. ha emanato la lettera circolare 3 marzo 2015, nella quale ha fornito, tra l'altro, alcune precisazioni in tema di tariffe, precisando che le stesse sono aumentate dello 0,9% che tiene conto dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevati al mese di ottobre 2014, e riportate nell'allegato 1 alla circolare. Inoltre, per quelle costituite da più bombole collegate in parallelo a un unico collettore in uscita per la fruizione del prodotto, che condividono gli stessi dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo, nel determinare la tariffa applicabile per la verifica si deve tener conto della somma dei volumi delle singole bombole.

[3] Al momento della pubblicazione del presente documento il ministero del Lavoro e P.S. ha emanato la lettera circolare 3 marzo 2015, nella quale, tra l'altro, ha sollecitato l'INAIL e le ASL, ovvero le ARPA, nei casi previsti, ad inviare tempestivamente le eventuali segnalazioni di comportamenti anomali dei soggetti abilitati nell'effettuazione delle verifiche periodiche; in questi casi ha precisato il ministero il soggetto verificatore rischia sanzioni interdittive molto pesanti come la sospensione dell'abilitazione con effetto immediato o nei casi di particolare gravità la revoca della stessa.

27. Le verifiche successive devono essere obbligatoriamente effettuate dall'ASL?

No, sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13 dell'art. 71, del D.Lgs. n. 81/2008.

28. Qualora un'impresa debba urgentemente utilizzare un'attrezzatura di lavoro per la verifica scaduta può avvalersi di un professionista iscritto solo all'Ordine degli Ingegneri?

No, non sono valide le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici che non rientrino tra i soggetti abilitati secondo la vigente normativa (cfr. *Allegato I D.I. 11 aprile 2011 e C.M. Lavoro e P.S. 25 maggio 2012, n.11*); in tale fattispecie il datore di lavoro non può invocare la buona fede (Cass. pen. sez. III, 6 dicembre 2011, n. 45329).

29. Quali sono le sanzioni a carico del datore di lavoro qualora l'attrezzatura di lavoro non sia stata sottoposta alle prescritte verifiche?

L'omessa richiesta delle verifiche periodiche prevista dall'art. 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81 del 2008, comporta a carico del datore di lavoro e del dirigente una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 548,00 a 1.972,80 euro (art. 87, comma 4, lett. b); in tale fattispecie trova applicazione il regime previsto dall'art. 301-bis dello stesso decreto, che consente l'estinzione agevolata degli illeciti amministrativi da parte non solo del datore di lavoro ma anche dei dirigenti – oltre che del medico competente e dei lavoratori – i quali sono ammessi a pagare una somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provvedano a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall'organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo.

Va rilevato che tale strumento è a disposizione sia degli ispettori delle ASL che delle DTL e trovano applicazione anche i principi generali contenuti nella legge 689/1981.

Tuttavia, occorre anche rilevare che il mancato assoggettamento dell'attrezzatura di lavoro alle verifiche periodiche può determinare anche, in caso d'infortunio derivante dall'utilizzo della stessa, un elemento che aggrava la posizione del datore di lavoro in ordine alla responsabilità penale (artt. 589 – 590 c.c.).

In tal senso si è espressa anche la Cass. pen., Sez. IV, 11 giugno 2010, n. 22558, che in relazione al decesso di un lavoratore ha riconosciuto la sussistenza di una colpa rilevante del delegato in quanto *"ove fosse stata compiuta la prescritta verifica annuale i tecnici dell'ARPAL avrebbero potuto verificare la avvenuta recisione delle staffe di antiscarrucolamento e la disapplicazione dello schema di armamento delle funi rispetto a quanto previsto dal costruttore"*.

(Il documento è stato elaborato dal gruppo di lavoro costituito dai seguenti esperti: Gabriele Graziani, Presidente del CPT di Padova - coordinatore; Donato Chiffi, Direttore del CPT di Padova; Mario Gallo, Professore a contratto di Diritto del lavoro nell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale; Andrea Rossetti, Ingegnere e tecnico verificatore dell'Ente verificatori associati italiani VAI).